



N. CIRCOLARE 19/2025	DATA 05/11/2025
Accordo Multilaterale M368 ai sensi del Cap. 1.5.1 ADR	

L'Italia ha aderito all'Accordo Multilaterale M368 che permette alcune deroghe nel contesto del trasporto dei rifiuti soggetti ad ADR. L'accordo M368 sostanzialmente sostituisce il precedente M329 scaduto lo scorso 21 settembre.

L'accordo è valido fino al **20 settembre 2030**.

Ricordiamo che, quando si applica l'accordo, si deve aggiungere nel documento di trasporto la seguente dicitura;

Trasporto in accordo Cap. 1.5.1 - ADR (M368)

dicitura da scrivere dopo la denominazione ADR della merce in spedizione.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci all'indirizzo mail ufficio.tecnico@adritaly.it oppure ai numeri 0341 422936- 423249 **interno 2**

Accordo multilaterale M368

In accordo con sezione 1.5.1 ADR sul trasporto di alcuni rifiuti contenenti merci pericolose

Traduzione libera non ufficiale

1. Introduzione

- 1.1 Il presente Accordo si applica solo in relazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti in linea con il quadro normativo applicabile ai rifiuti.
- 1.2 In deroga alle disposizioni dell'ADR, il trasporto di rifiuti che sono merci pericolose o che contengono merci pericolose è consentito alle condizioni delle sezioni da 2 a 7 seguenti.
- 1.3 Il presente Accordo non si applica al trasporto di rifiuti di
 - a) Classe 1,
 - b) Classe 7,
 - c) Classi 4.1 e 5.2, se richiedono il controllo della temperatura (codice di classificazione SR2, PM2 o P2), e
 - d) Microrganismi geneticamente modificati e organismi UN No. 3245.
- 1.4
 - a) Per il trasporto di rifiuti di classe 2 questi non devono essere marcati come tossici con etichetta 2.3 6.1, solo per il capitolo 2.1.2 può essere applicata la deroga.
 - b) Per i rifiuti di classe 6.2, la deroga può essere applicata solo per i Cap. 4.4 e 6.6

2 Classificazione

2.1 Assegnazione semplificata

- 2.1.1 Può essere richiesta anche l'assegnazione secondo 2.1.3.5.5 ADR
 - a) UN 1950 aerosol di scarto e
 - b) la classificazione come sostanza liquida, se non si può escludere lo sviluppo di una fase liquida.
- 2.1.2 I gas compressi che non possono essere chiaramente classificati possono essere assegnati al N. ONU 1953. Gas compressi, tossici, infiammabili, N.A.S. trasportati per la loro eliminazione, quando sono contenuti in recipienti a pressione destinati allo smaltimento o al riciclaggio, ma che non presentano difetti o danni evidenti.

2.2 Miscela di altro materiale per errore

Laddove, secondo l'ADR, i rifiuti siano assegnati a un numero ONU o non siano soggetti alle disposizioni dell'ADR, non è necessario prendere in considerazione una miscelanza per errore di elementi di rifiuti con una classificazione diversa se nessuna reazione pericolosa e nessun impatto essenziale su il grado di pericolo del carico totale è prevedibile dal materiale miscelato.
Ciò non si applica ai rifiuti e alle miscele assegnati al gruppo di imballaggio I.

3 IMBALLAGGI

Gli imballaggi possono essere utilizzati con la seguente deroga alle disposizioni dell'ADR, purché il loro stato e contenuto, nonché le modalità di trasporto, non pregiudichino il rispetto delle disposizioni di protezione per gli imballaggi di cui al punto 4.1.1 ADR

- 3.1 Gli imballaggi possono presentare piegature, ammaccature e contaminazioni.
- 3.2 Per i rifiuti del gruppo di imballaggio II e III possono essere utilizzati i seguenti imballaggi:
 - a) imballaggi testati ma scaduti,
 - b) imballaggi che non sono stati testati, e
 - c) contenitori mobili per rifiuti conformi alle norme EN 840-1-840-4 solo per rifiuti solidi o come

imballaggio esterno in deroga a 4.1.1.5.3 b (i), (ii) e (vi)

I punti b) e c) NON si applicano ai rifiuti del gruppo di imballaggio II delle seguenti classi e codici di classificazione:

Classe 3, ad eccezione dei numeri ONU 1090, 1133, 1170, 1193, 1203, 1228, 1263, 1268, 1274, 1294, 1307, 1866, 1986, 1988, 1992, 1993, 2478, 2733, 2924, 2985, 3021, 3248, 3273, 3274, 3286, 3469

Classe 4.1 FO, FT, FC, SR1, PM1,

Classe 4.2 SW, SO, da ST1 a 4, da SC1 a 4,

Classe 4.3,

Classe 5.1 OF, OS, OW, OT1, OT2, OC1, OC2, OTC,

Classe 5.2 P1,

Classe 6.1 TS, TW1, TW2, TO1, TO2, TC1-4, TFC, TFW,

Classe 8, ad eccezione dei numeri UN N. 1719, 1759, 1760, 1789, 1791, 1824, 1832, 2683, 2734, 2735, 2789, 2796, 2920, 2921, 2922, 2923, 2986, 3084, 3093, 3094, 3095, 3096, 3244, 3260, 3264, 3265, 3266, 3301, 3470, 3471

Classe 9 M1.

Punti: da a) a c) non si applicano ai rifiuti del gruppo di imballaggio II delle classi 3 e 4.1 con codice di classificazione D o DT.

- 3.3 Gli imballaggi conformi alle istruzioni di imballaggio P207b) PP87 ADR possono essere chiusi con una pellicola o una rete di plastica a maglie strette che impedisca la fuoriuscita dei rifiuti aerosol UN 1950 in condizioni normali di trasporto. La pellicola può essere forata per consentire la ventilazione necessaria.

4 TRASPORTO DI DETERMINATI RIFIUTI

4.1 *Macchinari o apparecchiature che contengono merci pericolose nelle loro apparecchiature interne o operative*

Il trasporto di macchinari o attrezzature che contengono merci pericolose nei loro dispositivi interni o operativi, che sono quindi assegnati ai numeri UN N. 3537, 3538, 3540, 3541, 3544, 3546, 3547 o 3548, sono esentati dalle disposizioni dell'ADR a condizione che siano state prese misure per impedire qualsiasi fuoriuscita di contenuto nelle normali condizioni di trasporto.

4.2 *Medicinali*

La disposizione speciale 601 si applica anche se i prodotti farmaceutici (medicinali) non sono più confezionati in imballaggi di un tipo destinato alla vendita al dettaglio o alla distribuzione, o non sono più destinati al consumo.

4.3 *Estintori*

La disposizione speciale 594 si applica anche al trasporto di estintori con n. UN 1044 se gli estintori vengono trasportati

- In imballaggi esterni robusti e rigidi (scatola a traliccio, scatola per pallet, ecc.) o
- Adagiati e assicurati su un pallet

in modo tale da impedire lo scarico accidentale nelle normali condizioni di trasporto.

4.4 *Dispositivi o apparecchiature mediche*

I dispositivi o le apparecchiature mediche che devono essere assegnati al n. ONU 3291 secondo il punto 2.2.62.1.11.2 dell'ADR possono essere trasportati per il riciclaggio in conformità con i requisiti del punto 2.2.62.1.5.9 dell'ADR.

5 MARCATURA DEI COLLI

Le disposizioni del 5.2 ADR sulla marcatura dei colli si applicano con le seguenti deroghe:

- 5.1 Le etichette possono essere attaccate all'imballaggio come prescritto al punto 5.2.2.1.6 ADR, ultima frase, anche nei casi in cui non siano rispettati i requisiti specificati nella disposizione richiamata.
- 5.2 Il marchio di sostanza pericolosa per l'ambiente non è richiesto.
- 5.3 Gli imballaggi non devono recare marchi ed etichette in conformità con l'ultima versione dell'ADR vigente se ne recano di diversi secondo le versioni precedenti dell'ADR.
- 5.4 I colli in overpack in accordo con il Cap. 5.1.2 non devono essere marcati secondo la D.S. 377 dell'ADR se i sovra imballaggi riportano le opportune marcature

6 Informazioni nel documento di trasporto di merci pericolose

Le disposizioni del 5.4.1 ADR sulle informazioni nel documento di trasporto si possono applicare con le seguenti deroghe:

- 6.1 Il nome tecnico integrato secondo 5.4.1.1.1 (b) ADR non è richiesto.
- 6.2 Per colli conformi al punto 3.2 c), è possibile utilizzare un termine sufficiente per l'identificazione ma diverso dalla tipologia ADR per la descrizione in conformità al punto 5.4.1.1.1 e) ADR
- 6.3 Per gli imballaggi vuoti non puliti conformemente al punto 5.4.1.1.6.2.1 dell'ADR, l'indicazione "IMBALLAGGIO VUOTO" comprende anche gli IBC o gli imballaggi di grandi dimensioni e tutti gli imballaggi ammessi dal presente Accordo. I recipienti a pressione vuoti per gas con una capacità non superiore a 1000 litri possono essere indicati come "RICIPIENTE VUOTO".
- 6.4 L'iscrizione aggiuntiva "pericoloso per l'ambiente" secondo 5.4.1.1.18 ADR non è richiesta.
- 6.5 Quando si applica la facilitazione dell'imballaggio in conformità al punto 3.2 del presente accordo, la dichiarazione aggiuntiva di cui al punto 5.4.1.1.3.3 dell'ADR recita "Classificazione in conformità con il Cap. 4.1.1.5.3 ADR"
- 6.6 In deroga al punto 5.4.1.2.4 dell'ADR, nel trasporto di colli con numero ONU 3291, l'indicazione del nome e del numero di telefono di una persona responsabile può essere omessa.
- 6.7 La seguente voce aggiuntiva deve essere inserita nel documento di trasporto:
"Trasporto in accordo Cap. 1.5.1 ADR (M368)".

7 ALTRE DISPOSIZIONI

- 7.1 La massa lorda totale delle merci pericolose secondo 3.4.12 ADR può essere stimata, salvo diversa richiesta del vettore.
- 7.2 Si applicano tutte le altre disposizioni pertinenti dell'ADR.

8 SCOPO

Il presente accordo sarà valido fino al 30 settembre 2030 per il trasporto sui territori delle Parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo. Se revocato prima di allora da uno dei firmatari, rimarrà valido fino alla suddetta data solo sui territori di quelle Parti contraenti firmatarie del presente Accordo che non lo hanno revocato.

Vienna, 10 settembre 2025

L'autorità competente per l'ADR nella Repubblica d'Austria:



Othmar Krammer